



# **Città di Pomezia**

Città Metropolitana di Roma Capitale

## **REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI NEL CAMPO SOCIALE DISTRETTO RM-H4**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 30/06/2015

## CAPO I- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Preambolo dei Termini

Al fini del presente regolamento si intende:

- Per servizi il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che i comuni e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali prepongono al perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 2;
  - Per richiedente la persona che richiede di usufruire dei servizi; può essere persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza.
  - Per diretto interessato la persona o la famiglia destinataria dell'intervento socio – assistenziale;
- Per accesso ai servizi il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici comunali per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico.
- Per presa in carico l'instaurazione della relazione professionale con i servizi;
  - Per PAI il programma Assistenziale Individualizzato elaborato a seguito della valutazione professionale del caso. Il programma individualizzato può contenere o coincidere con un progetto educativo individualizzato, qualora il bisogno dell'assistito presenti l'esigenza di interventi di carattere educativo;
- Per accreditamento il procedimento attraverso il quale organismi pubblici o privati che ne facciano richiesta, acquisiscono la attestazione di conformità ai requisiti prescritti per erogare prestazioni sociali a favore dei cittadini residenti nel Distretto;
- Per buono sociale (Voucher), un buono per mezzo del quale i Comuni riconoscono e rimborsano l'acquisto di prestazioni sociali erogate da soggetti accreditati che entrano a far parte del sistema integrato dei servizi sociali in rete.

### Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali dei comuni appartenenti al distretto RM-H4, individuato al sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dai comuni, nonché i criteri che guidano l'erogazione degli stessi.
2. Nella determinazione delle forme e modalità di sostegno o di partenariato pubblico/privato (PPP) nella produzione ed erogazione dei servizi e degli interventi sociali oggetto di co-progettazione, il Distretto assume, in quanto direttamente applicabili principi enunciati nella Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 26.4.2006, SEC (2006) 516, "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea".

### Articolo 2 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

2. I comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali, sulla base dei bisogni del territorio.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
4. I Comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, perseguono la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni no profit, della società civile, del Volontariato e delle famiglie.
5. Gli interventi socio assistenziali devono garantire la dignità della persona e la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento di sostegno.
6. Gli interventi e le prestazioni sociali erogate sono finalizzate in generale a favorire il mantenimento del cittadino all'interno della propria unità familiare e del proprio contesto sociale, a rimuovere o ridurre i rischi e le principali cause di emarginazione, a favorire l'inserimento di ogni cittadino nel contesto sociale, educativo e lavorativo, a prevenire le situazioni di disagio e di devianza giovanile e attivare le risorse necessarie nelle situazioni di urgenza per soggetti fragili segnalati dalle istituzioni del territorio.

### Articolo 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Ai cittadini residenti nei territori dei comuni del distretto, vengono garantite l'insieme delle prestazioni e degli interventi sociali. Vengono altresì garantiti interventi in favore degli stranieri residenti in possesso di regolare permesso di soggiorno.
2. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a persone transittanti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di particolare gravità e/o necessità. Tali interventi rivestiranno comunque carattere temporaneo e di emergenza.
3. Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nel distretto o ivi domiciliate per prescrizione dell'autorità giudiziaria e ai residenti nel distretto che sono state inserite in strutture tutelari site in altro comune.
4. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti, le amministrazioni, nei limiti di legge, possono attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti dei familiari e/o del comune di residenza.

### Articolo 4 - INFORMAZIONI AL CITTADINO

1. Tutti gli utenti dei servizi socio assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse. Devono essere inoltre informati ai sensi della vigente normativa in materia, delle finalità e modalità del trattamento dei dati, della natura obbligatoria del loro conferimento, del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto, dei

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione, dei diritti che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati vengono utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

2. Gli utenti devono essere altresì informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

#### Articolo 5 - LA CARTA DEI SERVIZI

1. La carta dei servizi è lo strumento di informazione degli utenti e degli interessati, volto a tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

2. La Carta dei servizi in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente ed in base agli indirizzi della Giunta e del Consiglio comunale viene aggiornata dai Comuni regolarmente.

3. Nella carta dei servizi sociali, sono descritti:

- a) Modalità di accesso alle prestazioni e ai servizi;
- b) Modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- c) Modalità di gestione dei rapporti tra l'utente e l'Ente erogatore;
- d) Livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati;
- e) Modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- f) Diritti e doveri degli utenti;
- g) Gli indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste di attesa.
- h) Strumenti di rendicontazione periodica dei risultati raggiunti.

#### Articolo 6-STRUMENTI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante:

- a) assistenza di persone e famiglie, in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza, con l'eventuale carico di persone inabili;
- b) sostegno degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, agevole mobilità sul territorio comunale, inserimento nella vita sociale del territorio;
- c) tutela, sostegno e protezione dei minori e delle loro famiglie, soggette ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente;
- d) sostegno della persona disabile, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro.
- e) recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio-economico, a rischio di emarginazione, tossicodipendenze, post detenzione, malattie mentali ed altre fragilità;
- f) interventi in situazioni di emergenza, temporanei, per ricovero sfrattati senza tetto e in qualsiasi altro intervento ritenuto di particolare rilevanza sociale non specificato;
- g) un servizio di orientamento ed informazione al cittadino quale il segretariato sociale;

- h) la presa in carico del caso da parte del servizio sociale-professionale (assistenti sociali e psicologi);
- i) la consulenza psico-sociale;
- j) l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- k) la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
- l) l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per la messa in atto di progetti comuni;
- m) l'organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione per anziani ed inserimenti lavorativi di soggetti in difficoltà socio-economiche e socio-terapeutici per portatori di handicap, sostegni educativi;
- n) l'organizzazione diretta di servizi rivolti in sostegno delle famiglie quali la realizzazione di centri estivi per minori, soggiorni estivi per anziani;
- o) attività correlate al provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile e quant'altro di utile al proseguimento delle finalità specificate al precedente articolo 2, che potranno essere successivamente attivate, mediante apposita approvazione dell'Organo Esecutivo.

#### Articolo 7 -ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI

1. È garantito a tutti i residenti l'accesso ai servizi. È garantita altresì la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi di emergenza.
2. Ogni intervento di assistenza economica, prestato nelle differenti forme di cui all'articolo 2, è inquadrato in un progetto individuale organico (PAI), finalizzato al reale recupero sociale del cittadino singolo o nucleo familiare che richiede il sostegno.
3. Per poter ottenere il sostegno i soggetti richiedenti devono possedere un reddito inferiore o pari al minimo vitale, ovvero per redditi superiori, prevedendo la compartecipazione economica per l'erogazione del servizio prestato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE.
4. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti, come da disposizioni previste nel Codice Civile (artt. 433-448), o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico.

#### Articolo 8-VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. I soggetti di cui all'articolo 3 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

3. Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, procedimenti amministrativi o previsti dalla normativa vigente, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato, e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio assistenziali e socio sanitari che il Distretto assicura o promuove.

4. All'atto della presa in carico viene individuato l'assistente sociale responsabile del caso.

5. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso che opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo delle risorse disponibili.

6. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo una valutazione volta a rilevare:

- a) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- b) la disponibilità personale di risorse di rete;
- c) le condizioni di salute;
- d) la situazione abitativa;
- e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- f) la capacità di assumere decisioni;
- g) ogni altra condizione individuata in base alle valutazioni dell'assistente sociale.

#### Articolo 9 · DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

1. Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare il "minimo vitale" che viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi descritti nel presente regolamento. Il "minimo vitale" viene determinato, di volta in volta dalle normative vigenti.

2. Nello specifico l'ISEE viene utilizzato:

- a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
- b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
- c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

**CAPO II**  
**PRESTAZIONI E SERVIZI ALLA PERSONA**

**Articolo 10 • INTERVENTI**

1. Gli interventi sociali si articolano in:
  - a) Contributi economici per:
    - raggiungere il minimo vitale (continuative e non);
    - per restare a domicilio (continuative e non);
    - per far fronte a particolari esigenze (straordinarie e non);
    - per esoneri e qualsiasi altro contributo il comune intende erogare previo accertamento dell'ufficio sociale.
  - b) Servizi per sostenere la domiciliarità:
    - Assistenza domiciliare;
    - Assistenza domiciliare post-ospedaliera: interventi integrati a favore di persone non autosufficienti;
    - Assistenza domiciliare integrata;
    - Servizi di assistenza alla domiciliarità;
    - Assistenza domiciliare di sostegno alla genitorialità;
    - Affidamento familiare (legge 184/83).
  - c) Ospitalità o affidamento in strutture residenziali o semiresidenziali
    - Anziani;
    - Adulti in difficoltà;
    - Minori;
    - Disabili.
  - d) Servizi di sostegno alle famiglie e altri interventi di rilevanza sociale:
    - Anziani;
    - Adulti in difficoltà;
    - Minori;
    - Disabili.

Le prestazioni e i servizi erogati dal servizio sociale sopra riportati potranno essere integrati e/o modificati o cessati sulla base di nuove disposizioni normative e/o in base a nuovi bisogni emersi tra la popolazione, previa adozione di appositi atti.

**Articolo 11- LE FORME DI CONTRIBUTO ECONOMICO**

1. Le forme di intervento economico sono subordinate alle risorse che I singoli Comuni del Distretto destinano nei bilanci annuali o su predisposizione di altri Enti o Istituzioni; tali contributi, pertanto, vengono erogati solo se disponibili nei bilanci comunali.
2. I Comuni del Distretto possono prevedere un intervento straordinario di assistenza economica da erogare in favore di nuclei familiari o persone sole che non possono provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari a causa delle loro condizioni economiche e sociali, o che per la loro condizione socio-sanitaria non sono in grado di svolgere momentaneamente attività lavorativa.

3. Al fine di procedere all'erogazione del contributo economico l'Assistente Sociale, a seguito di colloquio, dell'esame della documentazione, nonché di visita domiciliare laddove ritenuta opportuna, predispone un progetto personalizzato di sostegno con l'obiettivo di superare lo stato di necessità, oppure per fronteggiare una Improvvisa e imprescindibile condizione di bisogno. Assistente Sociale, quindi, dovrà accertare che la condizione economica non consenta di raggiungere la soglia del "minimo vitale", o comunque valutare l'accesso al contributo qualora rinvenga gravi e particolari elementi sullo stato di bisogno dei destinatari.

4. A seconda delle caratteristiche del progetto di aiuto predisposto dall'Assistente Sociale, il contributo può essere erogato con una delle seguenti modalità:

- a) contributo a cadenza mensile fino ad una somma di euro 300, per un periodo massimo di mesi tre;
- b) intervento "una tantum", non rinnovabile, fino ad un massimo di euro 500, finalizzato a fronteggiare una improvvisa e/o straordinaria condizione di bisogno (gravi malattie che comportino spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, calamità naturali, improvvisa mancanza per decesso, abbandono, incidenti, carcerazione od altro di persona apportante un significativo contributo economico al nucleo familiare);

L'erogazione di tali forme di assistenza può precludere l'accesso ad altre forme di intervento previste nel presente regolamento.

## ARTICOLO 12 - ALTRE FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

1. Possono essere ammesse altresì le seguenti forme di intervento economico:

- a) assistenza economica in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre

contributo economico da erogare in favore di sole madri i cui figli non sono stati riconosciuti dal padre previa presentazione della certificazione ISEE. I parametri di accesso al contributo sono specificati nell'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la disponibilità di risorse nel bilancio comunale;

- b) assistenza economica in favore di famiglie monogenitoriali in difficoltà

contributo economico in favore di famiglie monogenitoriali in difficoltà previa presentazione della certificazione ISEE. I parametri di accesso al contributo sono specificati nell'articolo 7 del presente regolamento, fatta salva la disponibilità di risorse nel bilancio comunale;

- c) Contributo economico post penitenziario

Nei limiti dei fondi stanziati in apposite voci di bilancio comunale, viene riconosciuto un contributo economico post-penitenziario, a i cittadini italiani residenti in stato di bisogno che non usufruiscono di emolumenti, retribuzioni e/o sussidi in denaro per altri titoli e che abbiano residenza nel Comune. Gli aventi diritto dovranno presentare entro 120 giorni dalla data di scarcerazione il certificato di fine pena.

Il periodo di detenzione per accedere al contributo, non deve essere inferiore a 12 mesi, includendo nello stesso anche l'eventuale custodia cautelare. Nel computo del periodo di detenzione, di cui sopra, va inserita anche la misura degli arresti domiciliari. All'ex detenuto, in possesso di requisiti di cui sopra, che versi in situazione di grave disagio economico contingente, in base ai criteri di accesso di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può essere erogato un sussidio straordinario massimo pari ad € 500,00. Tale sussidio



straordinario può essere concesso non più di una volta al richiedente che ne fa richiesta.

#### Articolo 13 - ESENZIONE SERVIZI MENSA E TRASPORTO

1. Il Servizio Sociale può accordare, in via straordinaria e a seguito della valutazione dello stato di bisogno economico anche temporaneo della persona e dell'accertamento della condizione di indigenza della stessa specificata tramite relazione dell'Assistente Sociale referente del caso, un esonero totale o parziale dal pagamento delle spese dei servizi di mensa, trasporti o servizi educativi o altri servizi comunali (attività sportive, culturali, ricreative), nei limiti dei fondi stanziati in apposite voci del bilancio comunale.

#### Articolo 14- CENTRI ESTIVI PER MINORI NORMODOTATI E MINORI DIVERSAMENTE ABILI

1. I Centri Estivi vengono organizzati ogni anno nei mesi estivi e destinati a bambini e ragazzi dal 5 ai 12 anni. Per i minori disabili l'età di accesso può variare su indicazione dei servizi Asl in collaborazione con il servizio sociale e tramite apposita determina dirigenziale.

2. Il servizio offre un calendario settimanale di giochi, sport e aggregazione in collaborazione con associazioni culturali, sportive iscritte all'albo comunale e soggetti del terzo settore che operano nello specifico campo.

3. I Centri Estivi promuovono l'aggregazione dei bambini e ragazzi, normodotati e non, con finalità ludico-integrative ed educative.

4. Di seguito vengono specificati i requisiti necessari per usufruire del contributo economico:

- persone residenti nei comuni con figli a carico di età compresa tra i cinque e dodici anni;
- genitori occupati con contratto di lavoro subordinato o lavoratori autonomi, anche con contratto di lavoro atipico; ovvero disoccupati/inoccupati con un patto di servizio sottoscritto dal centro per l'impiego del Lazio ed inseriti in percorsi di politica attiva o altra attività di formazione inclusi tirocini e borse di studio;
- reddito ISEE, stabilito annualmente con delibera di G.M. "Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione" allegata al bilancio di previsione;
- nel caso di cittadini stranieri essere in regola con il permesso di soggiorno.

#### CAPO III - I SERVIZI PER SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ

##### Articolo 15 – I DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. I comuni del Distretto garantiscono un servizio di assistenza alla persona e in particolare agli anziani, ai disabili adulti e minori e loro famiglie che versino in una situazione di difficoltà che li ponga a rischio di emarginazione sociale e di istituzionalizzazione.

2. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a contribuire al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, riducendo gli spazi di emarginazione dei membri più deboli e lo sfaldamento, anche temporaneo, del nucleo; a favorire l'autonomia dei beneficiari nella gestione delle necessità quotidiane; a contenere i

ricoveri presso strutture comunitarie, causati da insufficiente autonomia degli assistiti nella gestione delle necessità quotidiane.

3. Il servizio di assistenza ad anziani, disabili adulti e minori è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale svolte da personale qualificato secondo le normative nazionale e regionali. Gli interventi e le prestazioni previsti potranno essere erogati direttamente dal Comune o da Aziende pubbliche partecipate secondo quanto previsto dalla normativa vigente o attraverso la stipula di convenzioni, contratti, con organismi del privato sociale (ONLUS), mantenendo in ogni caso l'Amministrazione Comunale un ruolo di programmazione, coordinamento e verifica.

4. Gli interventi di natura socio-assistenziale possono essere integrati e coordinati con quelli sanitari erogati dall'Azienda ASL ed in particolare con quelli erogati attraverso i centri di assistenza domiciliare. Pertanto, unitamente alle prestazioni di tipo socio-assistenziale saranno erogate a domicilio dell'utente, con le modalità individuate attraverso appositi protocolli d'intesa, anche prestazioni di tipo sanitario, fermo restando che potranno gravare sul Comune esclusivamente le spese di natura socio-assistenziale, con particolare riguardo a quelle previste nell'erogazione del servizio di assistenza e di seguito specificate nel pacchetto dei servizi (Articolo 17).

#### Articolo 16 - PROGETTO ASSISTENZIALE PERSONALIZZATO (PAI)

1. Le singole prestazioni erogate in favore dei cittadini debbono far parte di un progetto assistenziale individualizzato (PAI) che rappresenta il punto di riferimento per un approccio globale ai problemi della persona. Il progetto dovrà quindi prevedere una serie di interventi in favore della persona che andranno a costituire il pacchetto dei servizi di cui la stessa ha diritto di usufruire in base al progetto predisposto con il servizio sociale comunale e sottoscritto dall'interessato o da un suo familiare.

2. Il PAI viene predisposto tenuto conto di cinque dimensioni fondamentali:

- a) condizioni della persona misurate in base ai livelli di autonomia ed autosufficienza;
- b) grado di intensità assistenziale;
- c) contesto familiare;
- d) rete sociale e parentale;
- e) età del soggetto.

3. Si tratta quindi di procedere ad una valutazione complessiva che miri ad identificare tipologia ed intensità delle prestazioni che andranno a costituire il pacchetto dei servizi di cui usufruirà il cittadino.

4. La valutazione sullo stato della persona dovrà avvenire in base al livello di autosufficienza e secondo una matrice valutativa che prevede tre livelli:

- stabilmente non autosufficiente;
- parzialmente non autosufficiente;
- a rischio di non autosufficienza.

5. Il grado di intensità assistenziale viene definito in relazione alla situazione dell'utente, della situazione familiare e della rete dei servizi utilizzati:

a) grado alto d'intensità assistenziale:

- persone con problemi di non autosufficienza non superabili con ausili tecnici o protesici;

- persone pluriminorate (non deambulano, non possono assumere e preparare il cibo, non possono curare l'igiene personale e del proprio ambiente);
- persone con ritardo intellettivo che limita gravemente l'autonomia nella gestione della vita quotidiana;
- persone che non possono assumere e preparare il cibo, non possono curare l'igiene personale e del proprio ambiente.
- non sono presenti familiari validi o una rete amicale per assisterli, non usufruiscono di altri interventi;

b) grado medio di intensità assistenziale:

- persone pluriminorate o con problemi di non autosufficienza di grado medio;
- persone con problemi di parziale autosufficienza;
- persone con ritardo intellettivo che limita parzialmente l'autonomia nella gestione degli atti della vita quotidiana;
- vi sono familiare validi o una rete amicale, usufruiscono di altri interventi assistenziali/educativi/formativi;

c) grado basso di intensità assistenziale:

- persone con problemi di parziale non autosufficienza;
- persone che richiedono un azione di supporto e di stimolazione alla vita di relazione ed alla socializzazione;
- persone con ritardo intellettivo che limita parzialmente l'autonomia nella gestione degli atti della vita quotidiana.
- Vi sono familiari validi o una rete amicale, usufruiscono di altri interventi assistenziali/educativi/formativi.

## Articolo 17 - PACCHETTO DEI SERVIZI

1. Assistente Sociale responsabile del PAI, sulla base del livello di autosufficienza previsto all'articolo 16, stabilisce il monte orario settimanale di cui beneficerà la persona richiedente il servizio.

2. Il pacchetto dei servizi prevede le seguenti mansioni che verranno svolte dagli operatori di assistenza:

a) Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera:

- curare l'igiene della persona;
- alzare l'utente dal letto con l'ausilio di appositi presidi (sollevatore meccanico), per gli allettati;
- vestizione;
- nutrizione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
- aiuto per una corretta deambulazione;
- aiuto nell'utilizzo di ausili sanitari;
- aiuto per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare.

L'operatore non può effettuare prestazioni di tipo sanitario.

b) Aiuto per il governo della casa, che consiste in:

- riordino del letto della stanza ;
- pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'areazione e l'illuminazione dell'ambiente;

- cambio della biancheria;
  - lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo di lavanderia ove previsto;
  - piccoli lavori di rammendo e di cucito;
  - spesa e rifornimenti;
  - preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie.
- c) Prestazioni socio assistenziali:
- informazioni sui diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni;
  - collegamento e collaborazione con associazioni di volontariato per la creazione di supporti all'anziano (pasti caldi, pacco alimentare, telesoccorso, ecc);
  - accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità quando questi non sia in grado di recarsi da solo e non vi siano altre risorse familiari o di volontariato. L'assistente non può utilizzare il mezzo proprio per effettuare tali servizi.
- d) Interventi volti a favorire la vita di relazione:
- coinvolgimento di parenti e vicini;
  - partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona volti a prevenire o contrastarne l'esclusione sociale e la perdita di competenze/abilità sociali;
  - rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.

#### Articolo 18 - ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. La richiesta di assistenza domiciliare potrà venire dal diretto interessato, da un suo familiare, da altre persone (vicini, operatori del volontariato, ecc.) nonché dal medico di base, dai servizi territoriali della ASL, dall'Assistente Sociale del comune in caso di impossibilità e da parte dell'utente. Il richiedente produrrà la documentazione richiesta nella domanda di assistenza domiciliare che verrà presentata presso il Protocollo generale del comune di residenza.
2. La richiesta di prestazioni di assistenza domiciliare dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dei documenti previsti dalla normativa vigente.
3. Alla domanda di ammissione il richiedente o chi per esso deve allegare altresì il certificato medico che attesti le condizioni del paziente e l'effettiva necessità di usufruire dell'assistenza domiciliare.
4. Ai fini dell'accesso verrà utilizzata un'unica graduatoria distrettuale approvata da una commissione composta da un componente per ciascun Comune e da uno in rappresentanza del Distretto della ASL. L'accesso al servizio trova copertura dalle risorse economiche provenienti dal Piano sociale di Zona.
5. I singoli Comuni, qualora lo prevedano, possono utilizzare la medesima graduatoria per estendere prestazioni ai propri residenti sulla base di risorse comunali.
6. Una volta inserito fra le persone assistibili, per l'utente viene redatto il PAI, nel quale dovranno essere individuati:
  - prestazioni da erogare;
  - cadenza e durata delle prestazioni

- figure professionali da impegnare;
- obiettivi;
- programma degli incontri periodici di valutazione dell'intervento assistenziale;
- eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

7. Tale piano viene sottoscritto dall'Assistente Sociale comunale e dall'utente (o un familiare) e inviato, con allegata eventuale certificazione medica e/o invalidità, al gestore del servizio.

8. È data facoltà al Servizio Sociale del Comune di predisporre accertamenti diretti alla verifica di quanto dichiarato dai richiedenti il Servizio di Assistenza Domiciliare.

#### Articolo 19 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di:

- decesso dell'utente;
- cambio di residenza;
- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in strutture residenziali;
- messa in atto da parte dell'utente di maltrattamenti nei confronti dell'operatore assegnato;
- variazioni delle condizioni che hanno portato all'assegnazione del servizio.

2. Il servizio può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni da parenti e altre sedi;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa;
- rifiuto ingiustificato da parte dell'utente dell'operatore assegnato;
- mancato rispetto di quanto previsto nella Carta dei Servizi.

3. Il servizio può essere ridotto in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- segnalazione degli operatori assegnati sulla necessità di modificare il PAI (tramite relazione);
- rimodulazione del monte orario complessivo del progetto di assistenza da parte del servizio sociale;
- altre esigenze legate alla gestione del servizio sociale individuate dall'ufficio comunale.

#### Articolo 20 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE ALLA SPESA

1. L'utente partecipa al costo del servizio di assistenza domiciliare in base alla propria capacità economica, valutata con riferimento all'ISEE del proprio nucleo familiare, secondo un criterio proporzionale.

2. Al fini della determinazione della quota di contribuzione:

- la "soglia minima" è data dal "minimo vitale", ovvero la somma mensile erogata dall'INPS quale pensione sociale per tredici mensilità;
- la "soglia massima" è data dalla soglia minima per un coefficiente pari a 5; tale coefficiente può essere modificato su proposta dell'Ufficio di Piano e recepito dai Comuni del Distretto con appositi atti conseguenti.

3. La quota di compartecipazione alla spesa è così determinata:

- per ISEE inferiore o uguale alla soglia minima nessuna contribuzione;
- per ISEE compreso tra la soglia minima e quella massima

$$X = \frac{(\text{ISEE del richiedente} - \text{soglia minima})}{(\text{Soglia massima} - \text{Soglia minima})} \times \text{costo orario del servizio}$$

ma per x inferiore al 10% del costo del servizio, l'utente dovrà compartecipare comunque con un importo minimo pari al 10% del costo della prestazione;

- per ISEE superiore o uguale alla soglia massima il costo del servizio è completamente a carico dell'utente.

#### Articolo 21 - INTERVENTI INTEGRATI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

1. Le persone non autosufficienti, art. 55 L.R. n. 11/04, che si trovano temporaneamente in situazioni di dimissioni ospedaliere, potranno usufruire di un servizio di assistenza domiciliare per un periodo stabilito da uno ad un massimo di due mesi, utilizzando il monte ore massimo a disposizione per tale servizio.
2. Il servizio potrà essere preventivamente concordato con il servizio CAD della ASL. Per accedere al servizio il richiedente o un suo familiare dovrà presentare una domanda come previsto all'art. 18 del presente Regolamento, con allegata la documentazione medica attestante lo stato di salute dell'utente. Alla domanda dovrà essere allegato, inoltre, il foglio di dimissione ospedaliera del richiedente.

#### Articolo 22 - L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

1. L'Assistenza Domiciliare Integrata prevede l'integrazione delle prestazioni di assistenza domiciliare con l'assistenza infermieristica e riabilitativa fornita dalla Azienda Asl. Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata scaturisce da un preciso piano di intervento predisposto dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con l'Azienda Asl ed è rivolto alla popolazione anziana e disabile e ad altre situazioni di bisogno strettamente verificate dall'assistente sociale comunale. I destinatari sono le persone non autosufficienti in base a criteri multidisciplinari individuati all'interno della normativa regionale.

## Articolo 23· ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA L. 162/98

L'assistenza domiciliare indiretta consiste nell'erogazione di un contributo economico che consente al beneficiario di usufruire di una somma di denaro per organizzare e gestire autonomamente i servizi di assistenza di cui necessita la persona disabile al fine di migliorare la propria autonomia personale, nella propria casa, per gli spostamenti, per la vita sociale.

Possono accedere alla prestazione i cittadini disabili residenti sul territorio che si trovino in una condizione accertata di handicap e non fruiscano del servizio di assistenza domiciliare.

Consente all'utente di scegliere autonomamente l'assistente domiciliare. Il rapporto di lavoro, comprensivo di tutti gli oneri viene instaurato tra utente e operatore.

Per richiedere il servizio è necessario rivolgersi all'Assistente Sociale del Comune che, valutata la situazione di disagio e gravità (L. 104/92 art.3 comma 3), predispone insieme all'interessato (o suo familiare) un programma individualizzato di aiuto personale.

Tale servizio può essere erogato in base alle risorse previste nel bilancio comunale.

## Articolo 24 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DOMICILIARITÀ

1. Per assicurare la permanenza al proprio domicilio di anziani non autosufficienti o al limite dell'autosufficienza possono essere organizzati servizi di supporto a domicilio per migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nei limiti dei fondi stanziati In apposite voci dei bilanci comunali. Sono articolati in:

- fornitura pasti a domicilio;
- servizio di lavanderia ed altre commissioni su richiesta della persona assistita;
- servizio di compagnia domiciliare.

## CAPO IV· OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI (RSA)

### Articolo 25- STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Sono servizi deputati ad un'accoglienza a tempo pieno per anziani /adulti autosufficienti o al limite dell'autosufficienza o non autosufficienti.

2. L'accoglienza residenziale prevede una completa gestione dell'ospite a livello di risposte alle necessità della vita quotidiana, nella vita di relazione, di animazione ecc.

3. In assenza delle condizioni necessarie a garantire per l'anziano la permanenza nel proprio domicilio, dopo avere esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative, è possibile attivare un inserimento residenziale temporaneo o a tempi più lunghi in R.S.A. La richiesta va inoltrata agli operatori sociali dei presidi socio - sanitari, relativamente ai ricoveri in R.S.A.

### Articolo 26 · INTEGRAZIONE ALLA RETTA IN STRUTTURE PROTETTE

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'utente in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), Centri Riabilitativi, o comunque in struttura protetta o riabilitativa, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, con il contributo della Regione Lazio, a favore di soggetti che siano inseriti nella rete dei servizi sociosanitari.

## Articolo 27 – DOMANDA ED ISTRUTTORIA

1. Per poter beneficiare dell'Integrazione della retta, il richiedente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda ai comuni, presentando la certificazione attestante il reddito ISEE, attraverso cui viene stabilita la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente. La compartecipazione viene stabilita secondo la normativa vigente.
2. Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nei comuni. La contribuzione alla spesa è dovuta anche nei casi in cui il Comune è stato l'ultimo comune di residenza prima dell'inizio delle attività riabilitative o assistenziali, erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale o semiresidenziale, secondo quanto disposto dall'art. 6, c. 4, della legge 328/2000 e successive modifiche e integrazioni.

## CAPO V

### SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALTRI INTERVENTI DI RILEVANZA SOCIALE

#### Articolo 28 - SERVIZI EDUCATIVI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

1. I servizi educativi (sostegno alla genitorialità) hanno lo scopo di prevenire il disagio e di rinforzare i nuclei familiari al fine di aumentare il dialogo, fornire una maggiore consapevolezza genitoriale e migliorare le competenze relative al ruolo, sostenere le famiglie che si trovano da sole ad affrontare problemi educativi e sociali e sono prive di termini di confronto sul modo di esercitare la propria genitorialità.
2. Gli interventi di sostegno, anche attraverso prestazioni da svolgersi all'interno dell'abitazione familiare, si configurano come uno degli elementi della rete di interventi tesi a mantenere il minore nel proprio ambiente di vita, favorendone altresì la crescita armonica ed il miglior inserimento nel contesto sociale. Quest'intervento si inserisce appieno in tale rete essendo complementare ed integrativo di altri interventi quali l'inserimento in attività ricreative extrascolastiche, l'affido eterofamiliare, il collocamento in casa-famiglia.
3. Potranno beneficiare di tali interventi quei minori che si trovano nelle seguenti condizioni di difficoltà in quanto appartenenti a famiglie multiproblematiche, seguite dal servizio sociale comunale in collaborazione con i servizi specialistici della Asl.

minori seguiti su specifico mandato del Tribunale Minorenni, dal Tribunale Ordinario o di altri organi di Magistrature Minorile;

minori per i quali sia aperto un contenzioso tra genitori separati, nell'ambito del progetto che i servizi sono chiamati a gestire, sul piano della mediazione dei conflitti;

minori per i quali si rende necessario attuare interventi di incontri assistiti e/o spazio neutro;

minori adolescenti e preadolescenti, con problemi di relazione intrafamiliare, a rischio di coinvolgimento in percorsi di devianza.

nuclei familiari che esprimono una forte difficoltà a fornire il necessario supporto educativo, affettivo normativo, e di sostegno ai minori. In questi casi è opportuno evitare il ricorso alla istituzionalizzazione sostenendo le famiglie e valorizzandone le potenzialità;



nuclei con presenza di minori inseriti in strutture familiari (case famiglia e comunità per adolescenti), le cui condizioni familiari presentano la possibilità di un rientro, se pilotate e indirizzate, attraverso degli interventi di supporto e consulenza;

nuclei che presentano un temporaneo carattere di squilibrio organizzativo ed un pressante disagio, causato da degenze ospedaliere, da malattie, da detenzioni che minano la compattezza dell'ambiente familiare e penalizzano i minori interessati.

4. I servizi di cui sopra vengono realizzati indipendentemente dalla condizione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza ed hanno la finalità di incrementare le risorse educative del territorio. Nel caso in cui il nucleo possieda risorse economiche positive potrà essere richiesta una compartecipazione economica alle spese di erogazione del servizio. Viene data priorità all'attivazione del servizio nelle situazioni di cui alla lettera a) ossia dei minori seguiti su incarico dell'Autorità giudiziaria. Il progetto di sostegno ha la durata di mesi sei con possibilità di proroga su valutazione dell'operatore del servizio sociale referente del caso.

#### Articolo 29 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L'Istituto dell'affidamento familiare è regolamentato dalle leggi 54/2006; 184/1983 per il minore in situazione socio-ambientale e familiare problematica, temporaneamente carente o inadeguata sul piano educativo, allo scopo di garantire, migliori condizioni di sviluppo psico-fisico del minore stesso, nonché un insieme di relazioni interpersonali idonee a recuperare e conservare il proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi con la famiglia di origine.

2. L'Affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. L'istituto dell'affidamento familiare è disciplinato dall'apposito regolamento adottato su base distrettuale.

#### Articolo 30 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI

1. I Comuni del distretto, nel rispetto dei principi di tutela dei diritti delle persone disabili di cui alla legge 104/92, garantiscono, nei limiti disponibili del bilancio, l'assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap grave (legge 104/92).

2. In base alle risorse disponibili del bilancio comunale il Servizio Sociale sulla base delle indicazioni del medico specialista neuropsichiatria della ASL di appartenenza eroga il servizio anche ad alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES).

#### Articolo 31 - TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il servizio di trasporto è garantito agli alunni diversamente abili presso gli istituti scolastici territoriali della scuola dell'obbligo. I cittadini beneficiari del servizio vengono prelevati e ricondotti al proprio domicilio. Si accede al servizio presentando richiesta su apposito modulo presente presso il servizio sociale. Il requisito per poter accedere al servizio è la presentazione della documentazione che accerti lo stato di invalidità del richiedente ai sensi della legge 104/92, sui limiti di disponibilità dei bilanci.

## Articolo 32 - CENTRO DIURNO DISABILI

1. I servizi di socializzazione consistono nella realizzazione di centri semiresidenziali con i quali si risponde al bisogno di sviluppo di una vita di relazione e mantenimento di abilità acquisite per i soggetti disabili del territorio del distretto.

2. Gli interventi a favore del soggetti disabili sono attivati sulla base di specifici progetti predisposti dal Servizio Sociale e dalla ASL di distretto, nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio, tenuto conto di tutte le risorse presenti sul territorio ,con priorità determinata dal grado di "bisogno".

3. I destinatari del servizio saranno individuati sulla base delle liste d'attesa dagli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni di Ardea e Pomezia in collaborazione con i referenti della A.S.L. RM/H4:

i Servizi Sociali dei Comuni di Ardea e Pomezia effettueranno la supervisione delle attività, avvalendosi anche della collaborazione della A.S.L. RM/H4, con l'obiettivo di riprogettare le attività sulla base delle verifiche e delle istanze dei fruitori;

per ogni utente sarà stilato di concerto con l'equipe psicosociale un progetto individuale di intervento; tale progetto verrà riformulato alla luce di quanto emerge dai periodici incontri di supervisione e programmazione.

## Articolo 33 SOGGIORNI CLIMATICI · TERMALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

1. I comuni in base alle risorse del bilancio comunale, organizzano ogni anno, soggiorni climatico- termali in favore della popolazione anziana residente nel territorio comunale, di norma nel periodo tra i mesi di giugno ed agosto. Possono partecipare ai soggiorni estivi tutti i cittadini residenti al disopra dei 65 anni di età.

## Articolo 34 - TRASPORTI SOCIALI

1. Nell'ambito delle disponibilità del bilancio può essere attivato il servizio di trasporto sociale che consiste nell'accompagnamento presso centri diurni, centri di socializzazione, scuole, luoghi di lavoro, centri specialistici. È concesso a disabili, anziani, adulti in stato di bisogno e minori che sono impossibilitati a raggiungere tali luoghi in modo autonomo.

## CAPO VI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

### Articolo 35 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, rivolto a tutti i cittadini del distretto, si caratterizza per lo svolgimento di funzioni tipiche dei servizi di emergenza sociale.

2. Gli interventi in emergenza vengono attivati quando vi è l'urgenza di far fronte a gravi situazioni contingenti di carattere sociale riguardanti le fasce deboli della popolazione quali minori, donne vittime di violenza, disabili, anziani, persone in emergenza abitativa (sfratti, collocamenti temporanei).

## CAPO VII EMERGENZA ABITATIVA

### Articolo 36-EMERGENZA ABITATIVA

1. Per le situazione di emergenza abitativa i comuni possono attuare gli interventi di seguito specificati, qualora venga prevista una somma nel bilancio comunale:  
interventi per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative;  
individuazione degli immobili di proprietà degli enti da destinare ad alloggi;  
miglioramento di condizioni abitative attraverso la realizzazione di opere di manutenzione e adeguamento degli alloggi, anche per la eliminazione delle barriere architettoniche;  
integrazione parziale del canone di locazione quale risultante nell'attuazione della legge è 27 luglio 1978 n. 392 e successive modifiche;  
all'ospitalità temporanea in alberghi, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente fino ad un massimo di 7 gg. consecutivi festivi e prefestivi inclusi.

2. I cittadini residenti che si trovano in condizioni di grave disagio abitativo e socio-economico possono usufruire di contributi economici finalizzati al superamento della situazione di emergenza qualora si trovino in una delle seguenti condizioni di disagio:

- a) ordinanze di sgombero per mancanza di requisiti igienici e di abitabilità;
- b) ingiunzione di sfratto;
- c) situazione di emergenza abitativa segnalata dall'assistente sociale del servizio sociale professionale con apposita relazione attestante lo stato di indigenza del richiedente.

Il contributo economico potrà essere erogato in base all'articolo 7 del presente regolamento ed in base alla normativa vigente sulla certificazione ISEE.

## CAPO VIII NORME GENERALI

### Articolo 37 - DECORRENZA E DURATA DELLE PROVVIDENZE, DELEGHE E DECESSI

1. Le prestazioni previste dal seguente Regolamento, erogate a seguito di specifica richiesta, potranno essere rideterminate nel caso di modificazioni delle condizioni socio economiche o familiari, che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, o sulla base di accertamenti di Ufficio.

2. Le prestazioni hanno durata massima ragguagliata al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono e si interrompono in caso di decesso e di cambio di residenza.

### Articolo 38 • CONTROLLI E VERIFICHE

1. Su ogni dichiarazione presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento l'Amministrazione Comunale effettuerà verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato avvalendosi anche della collaborazione dell'autorità competente.

2. Nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si avvierà il procedimento penale previsto dall'art. 496 del Codice Penale.

#### Articolo 39 – INTERVENTI EFFETUATI SU INDICAZIONI DI ALTRI ENTI E SERVIZI

1. A norma delle vigenti disposizioni e degli accordi in materia, i Comuni sono tenuti ad erogare alcuni servizi nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite da altri Enti o Servizi (Azienda USL, Scuola ecc.); in tal caso i servizi di cui trattasi vengono organizzati ed erogati secondo le modalità di intervento contenute nei regolamenti, protocolli, accordi sottoscritti.

#### Articolo 40 - VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI SERVIZI

1. Con apposito strumento amministrativo vengono definiti annualmente gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi del presente Regolamento e delle prestazioni erogate, garantendo il monitoraggio, il controllo e la verifica dei processi di produzione.

### CAPO IX – PARTECIPAZIONE

#### Articolo 41-FORME DI PARTECIPAZIONE

1. I Comuni riconoscono e promuovono l'autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati che non perseguono scopo di lucro.

2. I Comuni promuovono e sostengono la partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali a rete, nonché alla coprogettazione e alla produzione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali ed al controllo della qualità dei medesimi.

3. La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali a rete si realizza normalmente mediante il concorso alla definizione dei Piani di Zona ai sensi dell'art. 29 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

4. La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla coprogettazione degli interventi sociali, in attuazione degli obiettivi programmati con i Piani di Zona, si realizza mediante l'indizione di apposite istruttorie.

5. Le istruttorie si svolgono nei modi del pubblico confronto, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

6. Nell'esperimento dell'istruttoria in forma pubblica devono essere definiti i seguenti elementi:

a) le caratteristiche tecniche generali dell'intervento o prestazione sociale oggetto della coprogettazione;

- b) le modalità ed i tempi del lavoro istruttorio;
  - c) le modalità di presentazione ed i requisiti delle proposte e dei contributi progettuali dei soggetti partecipanti.
7. I soggetti senza scopo di lucro partecipanti alla coprogettazione possono, in esito all'istruttoria in forma pubblica, esprimere la disponibilità a collaborare alla realizzazione degli obiettivi programmati di produzione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali.
8. Il Distretto può negoziare e concludere accordi con i soggetti senza scopo di lucro che abbiano espresso la disponibilità a collaborare di cui al precedente comma 6.
9. Con gli accordi di cui al precedente comma 7 le parti, anche integrando le proposte ed i contributi progettuali presentati nell'istruttoria pubblica, stabiliscono:
- a) le modalità di accesso agli interventi e servizi sociali;
  - b) gli standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni da erogare;
  - c) le forme di controllo sulla qualità delle prestazioni da erogare;
  - d) le quote di contribuzione richieste agli utenti delle prestazioni da erogare;
  - e) le risorse finanziarie, reali ed umane impiegate per la realizzazione degli obiettivi programmati;
  - f) le risorse finanziarie o le altre utilità economiche, di valore determinato, attribuite dal Comune a titolo di sostegno o di partenariato pubblico/privato (PPP) nella produzione ed erogazione dei servizi e degli interventi sociali oggetto di co-progettazione.

#### Articolo 42 – NORMA DI CHIUSURA

Tutti gli interventi o azioni di cui al presente regolamento, potranno essere realizzati nei limiti dei fondi stanziati nelle apposite voci dei bilanci comunali.